

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA DEI CREDENTIAL EVALUATOR (APICE)**

**STATUTO**

**Articolo 1. Denominazione, Professionisti, Sede e Durata**

- 1.1. È costituita, ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, l'associazione professionale tra credential evaluator denominata **Associazione Professionale Italiana dei Credential Evaluator**. La denominazione, oltre che per esteso, potrà essere utilizzata, con valenza interna ed esterna, in forma abbreviata con la seguente sigla "APICE".
- 1.2. Ai sensi dello Statuto e nell'ambito dell'Associazione e delle sue attività, si considera "Credential Evaluator" l'esperto della valutazione e del riconoscimento accademico e professionale di qualificazioni che svolga abitualmente e professionalmente tale attività. Il Credential Evaluator possiede competenze professionali avanzate nella gestione delle procedure di riconoscimento e nella valutazione delle qualificazioni, in termini di corrispondenza, equivalenza ed equipollenza, con conoscenza dei differenti modelli di istruzione e formazione a livello nazionale e internazionale, in linea con il profilo professionale e secondo i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità della professione, come stabiliti dalla Prassi di Riferimento UNI Numero 120:2021 in vigore dal 22 ottobre 2021.
- 1.3. L'Associazione ha sede legale in Roma, viale XXI Aprile 36 – 00162.
- 1.4. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del detto Comune, così come potrà istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi di rappresentanza, succursali, uffici, stabili organizzazioni, unità locali e dipendenze di ogni genere, senza bisogno di modifiche statutarie.
- 1.5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Articolo 2. Scopo e attività**

- 2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è fondata da Credential Evaluator su base volontaria senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, ed è costituita con il fine di associare, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali dei Credential Evaluator, curarne e controllarne la formazione permanente, determinare e garantire il rispetto di standard professionali e regole deontologiche relative alla professione di Credential Evaluator, ed agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
- 2.2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) promuovere gruppi di studio e lavoro volti alla determinazione e al continuo aggiornamento degli standard professionali e delle regole deontologiche della Credential Evaluation;
  - b) promuovere il riconoscimento legislativo, sociale e culturale della figura professionale del Credential Evaluator;

- c) svolgere attività di formazione e aggiornamento professionale nel settore della Credential Evaluation;
- d) vigilare sulla condotta professionale degli Associati;
- e) organizzare o promuovere incontri, conferenze ed eventi collegati al settore della Credential Evaluation;
- f) rilasciare gli attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dagli Associati – relativi ai servizi professionali resi dall'Associato e non intesi come certificazioni di qualità della professione dell'Associato – attestanti la regolare iscrizione all'Associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione, le garanzie fornite dall'Associazione all'utenza, l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato;
- g) verificare le competenze, la formazione e l'aggiornamento professionali dei propri Associati mediante organizzazione e gestione di esami periodici;
- h) favorire la produzione e la divulgazione di materiale didattico, scientifico e culturale, nonché effettuare ricerche e studi in merito alle problematiche concernenti l'oggetto sociale anche per conto di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- i) promuovere servizi di comunicazione nel settore della Credential Evaluation, tra cui newsletter, siti internet e strumenti elettronici di networking;
- j) gestire banche dati e servizi tecnici, amministrativi, informativi e culturali a favore di enti e iniziative pubbliche e private della cultura, della formazione, dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione superiore;
- k) partecipare a progetti internazionali in tema di istruzione e formazione superiore promossi e finanziati da enti nazionali e internazionali, favorendo la costituzione di partenariati tra istituzioni della formazione superiore e altri enti, associazioni e reti operanti nel settore dell'istruzione e della formazione superiore;
- l) promuovere, sviluppare e gestire soluzioni informatiche e nuove tecnologie, come l'utilizzo della tecnologia blockchain e l'intelligenza artificiale, nel settore della formazione superiore;
- m) gestire i rapporti e partecipare alle attività di associazioni, enti e altre realtà operanti a livello nazionale e internazionale nel settore della formazione superiore e della Credential Evaluation;
- n) attivare e gestire uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere

informazioni relative all'attività professionale dei Credential Evaluator e agli standard qualitativi richiesti dall'Associazione agli Associati.

- 2.3. L'attività di cui alla lettera f) del punto 2.2 che precede può essere svolta soltanto laddove l'Associazione abbia sede in almeno 3 (tre) Regioni e rispetti ogni altro requisito richiesto a tal fine dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013.
- 2.4. L'Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, può svolgere anche attività ulteriori e in particolare:
  - a) stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti di ogni tipo, pubblici e privati, italiani e stranieri;
  - b) costituzione e/o partecipazione a, e/o collaborazione con consorzi, fondazioni, associazioni, società ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia o all'estero, aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio e comunque compatibili con il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - c) acquisizione e cessione, anche su licenza, di marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta;
  - d) ogni altra attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo stesso.
- 2.5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle disposizioni di Legge.

### **Articolo 3. Associati**

- 3.1. Sono Associati dell'Associazione coloro che abbiano partecipato all'atto costitutivo nonché coloro che siano interessati all'attività dell'Associazione, intendano contribuire attivamente al perseguimento dei suoi scopi, che presentino richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, corredata dalla documentazione attestante la propria qualifica di Credential Evaluator ai sensi del punto 1.2 che precede e che vengano ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito del buon esito del procedimento di ammissione, anche a seguito di eventuali integrazioni di informazioni e documentazione richieste all'interessato, e/o di un eventuale esame di ammissione predisposto ed aggiornato annualmente dalla Commissione Tecnica.

- 3.2. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 3.3. Tutti gli Associati sono tenuti ad accettare e rispettare le previsioni statutarie, il Codice di Condotta di cui al punto 7.5 lett. c) che segue, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli Organi statutari, comprese quelle riguardanti il versamento della quota associativa annuale o di altri contributi.
- 3.4. Tutti gli Associati sono tenuti a procedere ad un costante aggiornamento professionale, acquisendo il minimo di crediti professionali stabilito annualmente dalla Commissione Tecnica mediante la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Associazione o da terzi. Nel caso di partecipazione a corsi organizzati da terzi, i crediti saranno riconosciuti soltanto a seguito di valutazione dei corsi da parte della Commissione Tecnica e nella misura in cui questa riterrà opportuno. Nel caso in cui gli Associati non acquisiscano il minimo di crediti professionali stabilito annualmente dalla Commissione Tecnica, potranno dimostrare di aver comunque proceduto al proprio aggiornamento professionale sostenendo e superando gli esami di aggiornamento organizzati dall'Associazione con cadenza almeno annuale.
- 3.5. Ogni Associato ha, oltre a quanto espressamente previsto in altri punti dello Statuto, il diritto di:
- a) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione;
  - b) partecipare alla vita associativa ed alle attività organizzate dall'Associazione;
  - c) partecipare con diritto di voto ed elettorato passivo all'Assemblea;
  - d) essere informato periodicamente dell'attività svolta dall'Associazione.
- 3.6. La qualifica di Associato viene persa per:
- a) recesso che deve essere comunicato dall'interessato al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi;
  - b) esclusione che può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di condotta inconciliabile con lo Statuto, con il Codice di Condotta, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli Organi associativi o comunque nel caso di compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima, come, a titolo esemplificativo, la partecipazione ad organismi aventi scopi contrari e/o inconciliabili con quelli dell'Associazione;
  - c) decadenza nel caso di (i) mancato puntuale pagamento della quota associativa, passato un periodo di tolleranza di 6 (sei) mesi, (ii) perdita dei requisiti di cui al punto 1.2 che precede, (iii) mancato aggiornamento professionale annuale ai sensi del punto 3.4 che precede, (iv) morte, interdizione o inabilitazione, condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; la ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio Direttivo.

- 3.7. La delibera di esclusione e di accertamento delle cause di esclusione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro Associati. Contro dette delibere l'interessato può fare ricorso all'Assemblea trasmettendo apposita raccomandata all'Associazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui gli sono state comunicate e l'Assemblea si pronuncia in merito in occasione della successiva convocazione.
- 3.8. La partecipazione dell'Associato non è trasferibile per atto tra vivi e né *mortis causa*.
- 3.9. Le quote associative ed ogni altro contributo versato in favore dell'Associazione con qualsiasi modalità e titolo è a fondo perduto e l'Associato receduto, escluso o decaduto così come i suoi eredi e aventi causa, non possono in nessun caso ripeterli, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 3.10. La perdita della qualità di Associato comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Associazione.

#### **Articolo 4. Sostenitori e Membri in Formazione**

- 4.1. Possono essere ammessi in qualità di Sostenitori dell'Associazione le associazioni e le società fra Credential Evaluator, nonché altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi o meno scopo di lucro, che si occupino di Credential Evaluation e/o che siano interessati all'attività dell'Associazione e/o che intendano contribuire attivamente al perseguimento dei suoi scopi e la cui richiesta di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo.
- 4.2. Nei riguardi dell'Associazione, i Sostenitori s'intenderanno rappresentati dal loro legale rappresentante o persona da quest'ultimo delegata.
- 4.3. Possono essere ammessi in qualità di Membri in Formazione dell'Associazione le persone fisiche che, non possedendo i requisiti di cui al punto 1.2 che precede, intendano acquisirli, siano interessate all'attività dell'Associazione, vogliano contribuire attivamente al perseguimento dei suoi scopi e la cui richiesta di adesione in qualità di Membri in Formazione sia accolta dal Consiglio Direttivo, dopo il superamento di un apposito esame attitudinale predisposto ed aggiornato annualmente dalla Commissione Tecnica.
- 4.4. Tutti i Sostenitori e i Membri in Formazione sono tenuti ad accettare e rispettare le previsioni statutarie, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli Organi statuari.
- 4.5. Tutti i Sostenitori e i Membri in Formazione sono tenuti al pagamento di un contributo annuo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 4.6. I Membri in Formazione sono tenuti a partecipare all'attività formativa loro dedicata organizzata dall'Associazione e a sostenere e superare gli esami formativi organizzati per loro dall'Associazione con cadenza almeno annuale.
- 4.7. I Sostenitori e i Membri in Formazione possono sottoporre al Consiglio Direttivo proposte e/o pareri, sottoscritti da almeno quindici (15) Sostenitori e/o Membri in Formazione sulle attività, programmi ed

obiettivi dell'Associazione, sul Codice di Condotta, nonché sui preventivi finanziari e sui bilanci consuntivi, e il Consiglio ha l'obbligo di discutere e deliberare in merito nella sua prima riunione successiva, che, ove richiesto dai sottoscrittori della proposta, dev'essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

4.8. La qualifica di Sostenitore o Membro in Formazione viene persa per:

- a) recesso che deve essere comunicato dall'interessato al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di condotta inconciliabile con lo Statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli Organi associativi o comunque nel caso di compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima;
- c) decadenza nel caso di morte, interdizione o inabilitazione – per i Membri in Formazione – e in caso di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie – per i Sostenitori, nonché, per i Membri in Formazione, in caso di mancata partecipazione ai corsi di formazione professionale e mancato superamento degli esami organizzati dall'Associazione per un anno; inoltre i Sostenitori e i Membri in Formazione decadono in caso di mancato puntuale pagamento del contributo annuale, passato un periodo di tolleranza di 6 (sei) mesi; la ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio Direttivo.

4.9. La qualifica di Sostenitore o Membro in Formazione non è trasferibile per atto tra vivi né *mortis causa*.

4.10. Ogni contributo versato in favore dell'Associazione con qualsiasi modalità e titolo è a fondo perduto e il Sostenitore o il Membro in Formazione receduto, escluso o decaduto così come i suoi eredi e aventi causa, non possono in nessun caso ripeterli, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Articolo 5. Organi**

5.1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Emerito;
- e) la Commissione Tecnica;
- f) l'Organo di Revisione (eventuale).

5.2. Nessuna carica elettiva all'interno dell'Associazione può essere ricoperta dalla medesima persona per più di 3 (tre) mandati consecutivi.

#### **Articolo 6. Assemblea**

- 6.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola, dall'instaurarsi del rapporto associativo, con il pagamento della quota associativa e degli eventuali ulteriori contributi deliberati dal Consiglio Direttivo. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
- 6.2. I Sostenitori e Membri in Formazione hanno diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto.
- 6.3. L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo finanziario.
- 6.4. L'Assemblea è convocata, a cura del Presidente su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto, con avviso spedito a tutti gli Associati almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di 48 (quarantotto) ore di preavviso. Nei medesimi termini, l'avviso di convocazione è spedito anche a tutti i Sostenitori e Membri in Formazione.
- 6.5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 2 (due) ore di distanza dalla prima.
- 6.6. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità, l'Assemblea si considera validamente riunita se sono presenti tutti gli Associati aventi diritto a parteciparvi e nessuno si opponga alla discussione.
- 6.7. Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute anche fuori dalla sede sociale e all'estero e/o in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli Associati intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
- 6.8. L'Assemblea, oltre a quanto previsto in altri punti dello Statuto:
  - a) approva la relazione annuale sull'attività svolta e le proposte annuali aventi ad oggetto le linee guida principali dell'attività associativa con i relativi obiettivi e programmi;
  - b) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento ed il preventivo finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

- c) nomina il Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei Consiglieri, individuando, fra i membri del Consiglio, il Presidente e stabilendo la misura degli eventuali compensi;
  - d) nomina i membri della Commissione Tecnica diversi dal Presidente Emerito, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilendo la misura dell'eventuale compenso;
  - e) nomina, eventualmente, l'Organo di Revisione monocratico o i membri dell'Organo di Revisione collegiale, stabilendo la misura del relativo compenso;
  - f) revoca il Presidente, i Consiglieri e, solo per giusta causa, l'Organo di Revisione monocratico, i membri dell'Organo di Revisione collegiale e i membri della Commissione Tecnica diversi dal Presidente Emerito;
  - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - i) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
  - j) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché su eventuali trasformazioni o accordi di integrazione e fusione con altri enti, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati;
  - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza nonché su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.
- 6.9. Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, l'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza degli Associati, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, personalmente o per delega.
- 6.10. L'Assemblea delibera a maggioranza degli Associati presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto.
- 6.11. Si vota ad alzata di mano, salvo che la maggioranza degli Associati intervenuti, personalmente o per delega, non chieda che si voti con modalità che garantisca la segretezza del voto. La nomina delle cariche sociali è in ogni caso effettuata con modalità che garantisca la segretezza del voto.
- 6.12. Le deliberazioni di cui al punto 6.8 lettere f), g) e i), sono approvate con l'intervento di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
- 6.13. Le deliberazioni di cui al punto 6.8 lettera j) sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.
- 6.14. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da un altro Associato. Ogni Associato può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.



- 6.15. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
- 6.16. La designazione del segretario, che redigerà il verbale della riunione, spetta a chi presiede la riunione, che può sceglierlo anche fra soggetti diversi da Associati, Sostenitori o Membri in Formazione.
- 6.17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante e trascritto nel Libro Verbali dell'Assemblea.

#### **Articolo 7. Consiglio Direttivo**

- 7.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero pari di Consiglieri, stabilito di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, non inferiore a 2 (due) e non superiore a 6 (sei) scelti fra gli Associati, nonché dal Presidente Emerito.
- 7.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni.
- 7.3. I Consiglieri possono cessare dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni, revoca deliberata dall'Assemblea o decadenza in caso di perdita della qualifica di Associato o ingiustificata mancata partecipazione a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio. Il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione e i Consiglieri così nominati rimangono in carica fino all'Assemblea successiva, che dovrà ratificarli o nominare i sostituti, che resteranno in carica sino alla fine del mandato del Consiglio.
- 7.4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e sovrintende all'attività della stessa, fatta eccezione per i poteri attribuiti dallo Statuto all'Assemblea o ad altri Organi dell'Associazione.
- 7.5. Tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti altrove dallo Statuto, ha i seguenti poteri:
  - a) predisporre e sottoporre all'Assemblea la relazione annuale sull'attività svolta e le proposte annuali aventi ad oggetto le linee guida principali dell'attività associativa con i relativi obiettivi e programmi;
  - b) predisporre, entro il 31 marzo, il bilancio consuntivo per l'anno precedente ed entro il 30 novembre il preventivo finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) adotta, su proposta della Commissione Tecnica, il Codice di Condotta ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 4 del 14 gennaio 2013 e dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e le successive eventuali modifiche;
  - d) delibera sull'esclusione degli Associati nei casi di cui al punto 10.1 lett. b) che segue;
  - e) delibera sulle domande di ammissione di Associati, Sostenitori e Membri in Formazione;
  - f) delibera sull'esclusione di Associati, Sostenitori e Membri in Formazione;
  - g) adotta eventuali regolamenti;
  - h) stabilisce l'ammontare della quota associativa annua e di altri contributi eventualmente necessari al funzionamento dell'Associazione;

- i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
  - j) può eventualmente dare incarico – stipulando i relativi contratti di lavoro – ad uno o più soggetti per la gestione operativa, amministrativa e contabile dell'Associazione, per la direzione ed il coordinamento degli uffici dell'Associazione, dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore di cui all'art. 2 comma 4 della L. n. 4 del 14 gennaio 2013 e dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché del personale, dei collaboratori e delle forniture di beni e servizi e per l'esecuzione delle delibere degli organi sociali.
- 7.6. Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente su iniziativa di quest'ultimo o del Presidente Emerito o dell'Organo di Controllo o di almeno due terzi dei Consiglieri e comunque non meno di 2 (due) volte l'anno per la discussione del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo. Viene convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, con indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà la riunione, nonché dell'ordine del giorno. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità, il Consiglio si considera validamente riunito se sono presenti tutti i membri e nessuno si opponga alla discussione.
- 7.7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 7.8. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
- 7.9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante, trascritto nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
- 7.10. La designazione del segretario, che redigerà il verbale della riunione, spetta a chi presiede la riunione, che può sceglierlo anche fra soggetti diversi dai membri del Consiglio.
- 7.11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo assunte in riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente Emerito.

- 7.12. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, su iniziativa di uno o più membri del Consiglio i quali trasmettono, con qualsiasi strumento anche telematico, a tutti gli altri membri del Consiglio e ai membri dell'Organo di Revisione, se nominato, una proposta scritta di deliberazione da cui risultino con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni della proposta, quanto necessario per assumere una determinazione in merito, nonché l'esatto testo della delibera proposta e il termine, da 7 (sette) a 30 (trenta) giorni, entro il quale la risposta deve essere trasmessa per iscritto al Presidente con qualsiasi strumento anche telematico. La data di ricezione della proposta deve essere comunicata prontamente al Presidente dai membri del Consiglio proponenti. La risposta deve essere inviata al Presidente, apposta in calce alla proposta ricevuta e deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine indicato nella proposta viene considerata come un voto contrario. Il Presidente raccoglie le consultazioni ricevute e comunica i risultati a tutti i membri del Consiglio e all'Organo di Revisione, se nominato, indicando: (i) i membri del Consiglio favorevoli, contrari o astenuti; (ii) le date in cui sono pervenute la proposta ai membri del Consiglio e le risposte degli stessi al Presidente; (iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi i membri del Consiglio. Le decisioni assunte con consultazione scritta sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio in carica, fatte salve le decisioni per le quali lo Statuto non preveda un maggiore consenso. Le decisioni assumono la data dell'ultima risposta pervenuta nel termine prescritto e sono trascritte a cura del Presidente nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo. La relativa documentazione è conservata fra gli allegati di detto Libro.
- 7.13. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente e/o ad altri membri del Consiglio e/o a soggetti esterni allo stesso, congiuntamente o disgiuntamente, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per Legge. I delegati hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti.
- 7.14. Il Consiglio può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
- 7.15. Il Consiglio può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

#### **Articolo 8. Il Presidente**

- 8.1. Il Presidente nominato dall'Assemblea fra i membri del Consiglio al momento della nomina del Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile.
- 8.2. Il Presidente può perdere la carica di Presidente rimanendo membro del Consiglio nel caso di dimissioni o revoca dell'incarico deliberata dall'Assemblea. Il Presidente decade automaticamente dalla carica se perde la carica di Consigliere.
- 8.3. In ogni caso di cessazione del Presidente dalla carica nel corso del mandato del Consiglio, l'Assemblea dovrà riunirsi per la nomina di un nuovo Presidente.

- 8.4. In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue veci saranno fatte dal Vicepresidente, nominato dall'Assemblea all'atto della nomina del Presidente oppure, in mancanza, dal membro del Consiglio più anziano di età.
- 8.5. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 8.6. Il Presidente, inoltre:
- a) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  - b) sovrintende al regolare svolgimento delle attività dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea, e ne segue lo stato di avanzamento;
  - c) cura l'esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione;
  - d) in caso di necessità ed urgenza, assume le delibere di competenza del Consiglio Direttivo anche in mancanza di delega ai sensi del punto 7.13 che precede, o fuori dai limiti della stessa, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo perché proceda alla ratifica di tali delibere;
  - e) sottoscrive gli attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dagli Associati.

#### **Articolo 9. Il Presidente Emerito**

- 9.1. Il Presidente Emerito ha la rappresentanza istituzionale dell'Associazione, ai fini della promozione dell'attività e dell'immagine della stessa e dunque cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori, sia in Italia che all'estero.
- 9.2. Il Presidente Emerito è nominato fra gli Associati fondatori nell'atto costitutivo senza termine di durata e cessa dalla carica soltanto per morte, interdizione, inabilitazione o dimissioni. In tali casi non viene nominato un nuovo Presidente Emerito e le funzioni allo stesso attribuite ai sensi dello Statuto vengono svolte dal Presidente.
- 9.3. Il Presidente Emerito ha il diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi sociali, ha diritto di voto in Assemblea, nel Consiglio Direttivo e nella Commissione Tecnica.

#### **Articolo 10. La Commissione Tecnica**

- 10.1. La Commissione Tecnica redige il Codice di Condotta e le successive eventuali modifiche e aggiornamenti, esprime pareri sulle richieste di ammissione all'Associazione da parte di aspiranti Associati, predispose i corsi e gli esami di formazione e/o di aggiornamento professionale per i Credential Evaluator, gli Associati e i Membri in Formazione, vigila sul rispetto del Codice di Condotta da parte degli Associati e:
- a) dispone l'applicazione delle misure sanzionatorie diverse dall'esclusione dall'Associazione;
  - b) segnala al Consiglio Direttivo le violazioni che ritenga debbano essere sanzionate con l'esclusione dall'Associazione.

- 10.2. La Commissione è costituita dal Presidente Emerito e da ulteriori due (2) membri, individuati dall'Assemblea fra soggetti proposti dal Consiglio direttivo che abbiano le seguenti caratteristiche e qualità: livello senior come Credential Evaluator secondo quanto stabilito dalla Prassi di Riferimento UNI Numero 120:2021 in vigore dal 22 ottobre 2021.
- 10.3. I membri della Commissione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati per ulteriori tre anni.

#### **Articolo 11. Organo di Revisione**

- 11.1. Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'Associazione abbia un revisore legale dei conti, l'Assemblea nomina un Organo di Revisione dei conti, monocratico o collegiale, di cui il membro, o almeno uno dei membri dovrà essere iscritto al Registro dei revisori.
- 11.2. L'Organo di Revisione collegiale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. In caso di nomina di un Organo di Revisione monocratico, dovrà essere contestualmente nominato un revisore supplente.
- 11.3. L'Organo di Revisione esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne esamina i bilanci consuntivi e i preventivi finanziari, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli stessi.
- 11.4. L'Organo di Revisione monocratico e i membri dell'Organo di Revisione collegiale durano in carica 3 (tre) anni salve dimissioni, decadenza - in caso di morte, interdizione, inabilitazione o perdita del requisito di cui al punto 11.1 che precede – o motivata revoca deliberata dall'Assemblea.
- 11.5. L'Organo di Revisione interviene di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario e al bilancio consuntivo e può essere invitato a partecipare alle sedute di tali organi ove siano in trattazione materia afferenti alla sua competenza.

#### **Articolo 12. Patrimonio e fondo di gestione**

- 12.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di sua proprietà, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.
- 12.2. Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.
- 12.3. Le quote associative, i contributi degli Associati, dei Sostenitori, dei Membri in Formazione e dei terzi, le donazioni, i lasciti testamentari, i rimborsi derivanti e da convenzioni, i proventi delle attività svolte in conformità a quanto previsto all'articolo 2 dello Statuto ed ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione).

- 12.4. In ogni caso, l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, ai suoi Associati, Sostenitori, Membri in Formazione, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, collaboratori o lavoratori, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.
- 12.5. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Articolo 13. Esercizio Finanziario**

- 13.1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 13.2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla Legge.
- 13.3. Il bilancio consuntivo deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di Legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
- 13.4. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui fa riferimento. Entro il 1° aprile seguente, il bilancio consuntivo viene inviato all'Organo di Revisione eventualmente nominato affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronunci entro 10 (dieci) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio consuntivo e l'eventuale relazione dell'Organo di Revisione sono trasmessi agli Associati, ai Membri in Formazione ed ai Sostenitori almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo che deve avvenire entro il 30 aprile.
- 13.5. Nel caso in cui le circostanze lo richiedano, i termini temporali di cui sopra possono essere motivatamente posticipati dal Consiglio Direttivo, fermo restando che l'approvazione del bilancio consuntivo non potranno avvenire oltre il 25 giugno dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento.
- 13.6. Il preventivo finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui fa riferimento. Entro il 1° dicembre successivo, il preventivo finanziario viene inviato all'Organo di Revisione eventualmente nominato affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronunci entro 10 (dieci) giorni, il preventivo finanziario si intende valutato con parere favorevole. Il preventivo finanziario e l'eventuale relazione dell'Organo di Revisione sono trasmessi agli Associati con almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente ad oggetto l'approvazione del preventivo finanziario che deve avvenire entro il 31 dicembre.

- 13.7. Gli organi sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del preventivo finanziario approvato.
- 13.8. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dall'Assemblea.
- 13.9. I bilanci consuntivi e i preventivi finanziari sono a disposizione di tutti gli Associati, Sostenitori e Membri in Formazione.

#### **Articolo 14. Comunicazioni**

- 14.1. Le comunicazioni da parte dell'Associazione o dei suoi Organi agli Associati, ai Sostenitori ed ai Membri in Formazione, compresa la convocazione dell'Assemblea, sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dagli Associati, dai Sostenitori e dai Membri in Formazione e riportati nel Libro Associati, nell'Albo dei Sostenitori e nell'Albo dei Membri in Formazione.
- 14.2. Le convocazioni degli Organi sociali sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai membri degli Organi al momento di accettazione della carica.
- 14.3. Le comunicazioni indirizzate all'Associazione o ai suoi Organi da parte di Associati, Sostenitori o Membri in Formazione devono essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata inviata presso la sede associativa o mediante e-mail inviata all'indirizzo [info@apice-italia.it](mailto:info@apice-italia.it), salvo che lo Statuto non disponga espressamente in modo difforme.

#### **Articolo 15. Scioglimento e Liquidazione**

- 15.1. La deliberazione concernente la messa in liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione è approvata con il parere favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto, fermo il diritto di veto del Presidente Onorario. Con la delibera di messa in liquidazione, l'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri, ed a stabilire la devoluzione del patrimonio residuante nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile in materia.

#### **Articolo 16. Disposizioni Generali**

- 16.1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono le norme del codice civile e alle disposizioni delle leggi speciali applicabili.

Roma, 13 dicembre 2021

Firmato: Latero Luca

Firmato: Serena Spitalieri

Firmato: Chiara Finocchietti

Firmato: Silvia Bianco

Firmato: Letizia Brambilla Pisoni

Firmato: Laura Dirvonskyte

Firmato: Ana Andrea Pop

Firmato: Paloma Valdes Malagon

Firmato: Giannandrea Guglielmi

Firmato: Allan Frank Garnern

Firmato: Susanna Taormina

Firmato: Luca Cammillucci

Firmato: Luca Ferranti

Firmato: Elisa Petrucci

Firmato: Emanuela Gitto

Firmato: Cristiano Cavicchioni notaio



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti